

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2241 del 05/05/2017
Oggetto	SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZUTI s.s., Via Ronchi n. 115, Soliera (Mo). PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2311 del 04/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno cinque MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **SOCIETÀ AGRICOLA CAVAZZUTI S.S.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI, SITA IN VIA RONCHI n. 115 IN COMUNE DI SOLIERA (MO).

(RIF. INT. N. 203 / 02008490365)

PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 102 del 10/11/2014** rilasciata dalla Provincia di Modena, con la quale è stata riesaminata, anche ai fini del rinnovo, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Società Agricola Cavazzuti s.s., avente sede legale in Via Finzi, n. 598 in comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini, sita in Via Ronchi n. 115 in comune di Soliera (Mo);

richiamata la **Determinazione n. 88 del 24/06/2015** rilasciata dalla Provincia di Modena, di rettifica di errore materiale contenuto nella determinazione di AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 29/01/2017 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 1694 del 30/01/2017, successivamente integrata con la documentazione trasmessa mediante il medesimo Portale il 19/04/2017 e assunta agli atti della scrivente con prot. n. 7565 del 20/04/2017, con le quali il gestore:

- I. propone una **modifica delle modalità gestionali delle frazioni di reflui zootecnici** da apportare al terreno, con particolare riferimento ai **laghetti di sedimentazione n° 7 e n° 6** nei quali viene scaricato il liquame che viene prelevato dal fondo della platea di stoccaggio del separato: all'interno dei citati laghetti si deposita un'ulteriore parte di sostanza secca non estratta dai separatori e, per utilizzare questo deposito sotto forma di frazione solida separata, allo stato attuale il gestore procede prosciugando la modesta quantità di liquame presente nei laghetti e successivamente lavorando con escavatore e spandiletame. Tuttavia, tale processo presenta l'inconveniente di esporre il prodotto ad eventuali piogge, che lo rendono ulteriormente fluido, e comunque rimane sempre sul fondo una certa percentuale di refluo, che comporta difficoltà nei trasporti su strada sotto il profilo della percolazione, nonché rilevanti costi di esercizio. Per ovviare a tale situazione, il gestore propone di **miscelare per il 50% il separato depositatosi nei laghetti con altrettanto liquame depurato, utilizzando apposita elica miscelatrice** (già di proprietà dell'Azienda); il refluo semisolido ottenuto sarà quindi **aspirato con le botti spandiliquame** di proprietà aziendale e sarà **distribuito con ventaglio di pre-aratura, con interrimento entro le 24 ore**.

L'assetto che si verrà a determinare è il seguente:

Tipologia di refluo	mc/anno	kg/anno	titolo N
Liquame chiarificato	37.966,00	21.122,00	0,55
Palabile post-separazione	1.627,00	3.042,50	1,87
Liquame semi-fluido chiarificato	960,00	1.172,50	1,22

L'Azienda precisa che nulla cambia in termini di cubature e di azoto da spandere, in quanto sono state detratti 480 mc da ciascuna delle attuali due frazioni, con relativo titolo di azoto, ottenendo le frazioni riportate nella tabella di cui sopra;

- II. fornisce **riscontro a quanto richiesto dalla scrivente Agenzia** con la nota **prot. n. 23644 del 21/12/2016**, facente seguito alla visita ispettiva programmata effettuata dal Servizio Territoriale di Arpae presso l'installazione in oggetto a settembre 2016; in particolare:

1. viene trasmesso un aggiornamento del posizionamento dell'allevamento in oggetto rispetto alle MTD di settore (già riportato nella sezione C2.12 dell'Allegato A all'AIA), nel quale:
 - viene dichiarato l'utilizzo di un sistema di allontanamento dei liquame di tipo "**vacuum system**" nei **ricoveri identificati con numero 7, 8, 9, 10, 11 e 12** e si precisa che la presenza di tale tipo di sistema è già stata considerata nel calcolo delle emissioni diffuse in atmosfera presentato in occasione del riesame dell'AIA del 2014, per cui non è necessario alcun ulteriore aggiornamento a tale riguardo;
 - viene dichiarato l'utilizzo dei Massimi Apporti Standard (MAS) per la redazione del PUA, pratica che non è classificata come BAT;

2. il gestore precisa che la platea coperta (volume pari a 3.780 mc) che era stata indicata come struttura destinata ad attività di compostaggio e stoccaggio di effluenti palabili in realtà è adibita ad altro utilizzo e pertanto deve essere **stralciata dal volume complessivo di stoccaggio di effluenti palabili** a disposizione dell'allevamento.

Nel sito risulta dunque presente un'**unica struttura** destinata allo stoccaggio degli effluenti palabili, corrispondente alla **platea scoperta posta al di sotto dei due separatori in serie**; a questo proposito, il gestore dichiara che la cubatura a disposizione è maggiore di quella indicata in AIA, in quanto il palabile stoccato ha più sostanza secca rispetto al precedente e le sponde di contenimento del separato sono alte circa 2,40-2,60 m, per un volume complessivo di **1.056 mc** (considerando un'area di 528 mq e un'altezza del separato stoccato di 2,00 m);

3. in riferimento allo *scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche che si originano dal sito*, il gestore precisa che:

- l'installazione in oggetto è stata autorizzata dal Comune di Soliera allo scarico di **acque reflue domestiche** con il provvedimento n. 322/04 del 07/02/2005, confermato dal provvedimento n. 40/05 del 29/11/2005;
- in occasione della modifica sostanziale dell'AIA rilasciata con la Determinazione n. 64 del 10/11/2009, il Comune di Soliera ha espresso parere favorevole e la Determinazione stessa autorizza lo "*scarico civile annesso all'attività di allevamento costituito dall'abitazione del custode e dagli uffici aziendali, in acque superficiali*";
- il Comune di Soliera ha espresso parere favorevole anche in occasione del riesame ai fini del rinnovo dell'AIA nel 2014.

Inoltre, il gestore trasmette una planimetria illustrante la rete fognaria del sito e i relativi punti di scarico di acque reflue domestiche, dalla quale risulta che le acque meteoriche e le acque reflue domestiche (derivanti dall'abitazione del custode e dagli uffici) sono convogliate in acque superficiali (scolo S. Michele e Cavo Gherardo), le seconde previo passaggio in fossa Imhoff;

dato atto che in data 25/01/2017 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo tecnico fornito dal Servizio Territoriale di Arpae – Distretto Area Nord-Carpi con prot. n. 8178 del 27/04/2017;

dato atto che quanto comunicato dal gestore non comporta alcuna variazione per quanto riguarda la tipologia di attività di allevamento svolta, la superficie utile di allevamento, la potenzialità massima ed effettiva, il volume di effluenti zootecnici prodotti e la loro distribuzione su suolo agricolo, l'attività di produzione aziendale di mangimi, le emissioni convogliate in atmosfera, il consumo di materie prime, il bilancio idrico, i consumi energetici, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

vista la proposta del gestore di introdurre una fase di diluizione del liquame presente nei laghetti di sedimentazione n° 6 e 7 con liquame depurato, miscelandolo con un'elica e movimentandolo poi con il solo utilizzo di carri botte, dato atto che il Bref di settore di luglio 2003

ammette la miscelazione dei liquami in occasione dei prelievi per lo spandimento in campo (MTD 6.2.5), si ritiene **possibile accogliere** la modifica proposta.

Tuttavia, si rileva che il punto **13.e** delle **conclusioni sulle BAT** di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 del 15/02/2017 della Commissione Europea (a cui le Aziende del settore sono tenute ad adeguarsi entro il 21/02/2021) indica tra le MTD finalizzate a ridurre le emissioni di ammoniaca dai depositi di stoccaggio degli effluenti di allevamento, la **minimizzazione del rimescolamento del liquame, evitando un'omogeneizzazione e una circolazione del liquame non necessaria (prima di svuotare il deposito di stoccaggio del liquame)**, come ulteriormente dettagliato al punto 4.6.1 della medesima Decisione. Pertanto, in considerazione della necessità di avviare a breve un procedimento di riesame dell'AIA per la verifica dell'adeguamento alle nuove BAT (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06), si ritiene necessario che in tale sede vengano svolti gli opportuni approfondimenti riguardo la fase di diluizione e rimescolamento del liquame nei laghetti di sedimentazione n° 6 e 7 e che venga eventualmente prevista l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alle BAT;

reso noto che sono state riscontrate alcune ambiguità riguardo l'affermazione dell'Azienda secondo cui, diversamente da quanto riportato nell'AIA vigente, i fabbricati di stabulazione n° 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono provvisti di sistema di allontanamento del liquame del tipo "vacuum system" (classificato come BAT n° 3.3.2 – *box con pavimento totalmente fessurato e sistema di rimozione dei liquami a vacuum*): infatti, nella scheda di calcolo delle emissioni in atmosfera mediante software Net-IPPC datata 05/04/2017 fornita dal gestore (riferita alla situazione autorizzata in sede di rinnovo AIA) risulta essere stata considerata la presenza della MTD in questione nelle porcilaie n° 1, 2, 3, 10, 11 e 12 (indicate con la numerazione 1a, 1b, 6a, 15 e 16 nelle schede di calcolo), ma l'analisi degli elementi grafici contenuti nelle planimetrie trasmesse il 19/04/2017 permette di identificare con certezza la presenza del sistema vacuum esclusivamente nella porcilaia n° 10 (nella quale sono presenti gli scarichi sul fondo della fossa sotto il pavimento grigliato e le tubazioni di collettamento alla valvole di scarico), mentre per tutte le altre porcilaie manca un riscontro planimetrico della presenza del sistema vacuum (sono rappresentati i classici sistemi di svuotamento della fossa sotto i grigliati con uno scarico collocato sulla parete laterale della stessa). **Non risultano quindi disponibili gli elementi tecnici minimi per verificare la presenza del vacuum system in tutte le porcilaie** per le quali la Ditta l'ha dichiarato e pertanto si ritiene necessario chiedere al gestore di **fornire chiarimenti che permettano di comprendere le ragioni tecniche che hanno portato ad assimilare la tecnica di rimozione degli effluenti nelle porcilaie n° 1, 2, 3, 11 e 12 alla MTD definita come "vacuum system"**. Inoltre, nel caso in cui la situazione effettiva risultasse diversa da quella presa in esame nel calcolo delle emissioni in atmosfera, sarà necessario che il gestore **aggiorni di conseguenza la stima delle emissioni diffuse** effettuata tramite Net-IPPC;

ritenendo **possibile accogliere** la proposta del gestore di redigere il Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato con l'applicazione dei **Massimi Apporti Standard (MAS)** di azoto alle colture, in considerazione del fatto che:

- le operazioni di distribuzione degli effluenti sono svolte in zona non vulnerabile,
- il sistema di trattamento dei liquami presente in Azienda comporta l'utilizzo di liquami con un basso titolo di azoto,

- la Ditta dispone di un'ampia superficie per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Alla luce di ciò, si ritiene necessario **aggiornare quanto riportato alla sezione C2.12** dell'Allegato A all'AIA;

preso atto del fatto che:

- la **platea coperta** che in AIA è indicata come struttura dedicata al compostaggio degli effluenti zootecnici in realtà è destinata ad altro utilizzo e ritenendo necessario pertanto **stralciare il relativo volume di stoccaggio** (3.780 mc) dal volume complessivo effettivamente a disposizione per lo stoccaggio di effluenti palabili;
- il volume della platea scoperta annessa ai rotovagli di trattamento liquami (unica struttura adibita allo stoccaggio della frazione palabile degli effluenti zootecnici) è stato determinato dal gestore considerando un'altezza media di 2 m, per una capacità complessiva di **1.056 mc** (invece dei 792 mc indicati in AIA). A tale proposito, si rileva che:
 - il Regolamento Regionale n. 1/2016 (All. III, tabella 1) indica un'altezza di 1,5 m per il calcolo del volume delle platee dotate di cordolo destinate allo stoccaggio di materiale palabile derivante da un processo di separazione meccanica, ma tale altezza è indicativa, non vincolante;
 - la platea di stoccaggio aziendale presenta dei cordoli di contenimento molto alti, come accertato in occasione delle visite ispettive programmate svolte nel sito in oggetto;
 - la capacità minima di stoccaggio del materiale palabile prevista dalla norma sarebbe soddisfatta presso l'allevamento in oggetto anche considerando un'altezza di 1,5 m.

Pertanto, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della modifica proposta dal gestore e si conferma che il volume di stoccaggio disponibile per la frazione palabile degli effluenti zootecnici risulta **adeguato** anche nel nuovo assetto;

dato atto che, come già riportato nella sezione C2.6 dell'Allegato A all'AIA, nell'installazione in oggetto non si originano acque reflue produttive, ma vengono avviate allo **scarico in acque superficiali** (scolo S. Michele e cavo Gherardo) solo le **acque meteoriche** raccolte dai pluviali e ricadenti sui piazzali e le **acque reflue domestiche** derivanti da locali di servizio, dall'abitazione del custode e dagli uffici (dopo il passaggio in fosse Imhoff). A tale riguardo, si ritiene opportuno **introdurre nella sezione D dell'Allegato A dell'AIA un capitolo dedicato a prelievi e scarichi idrici, confermando in toto le prescrizioni già contenute nell'Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Soliera** col prot. n. 19762 del 29/11/2005, prima del rilascio del primo atto di AIA.

Dall'esame della planimetria della rete fognaria fornita dall'Azienda il 29/01/2017 sono però emerse alcune criticità: in particolare, le tre linee fognarie delle acque domestiche relative agli uffici e all'abitazione del custode sono composte da tratti molto brevi che terminano con fosse biologiche e queste ultime paiono confluire nella rete delle acque meteoriche, al termine della quale è presente una fossa Imhoff, prima dello scarico finale in acque superficiali. Questo assetto sembra dunque non in linea con quanto prevede la DGR n. 1053/2003 (che stabilisce che lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali debba avvenire dopo il passaggio come minimo in degrassatore, fossa Imhoff e sistema di trattamento secondario); inoltre, paiono presenti promiscuità che comportano, ad esempio, il completo dilavamento della fossa Imhoff in caso di evento meteorico. In considerazione del fatto che l'assetto della rete fognaria dichiarato dall'Azienda risulta già da tempo autorizzato e non è al momento oggetto di modifica, non si ritiene che questa

sia la sede per prevedere ulteriori e/o diverse prescrizioni; tuttavia, in previsione del prossimo avvio del procedimento di riesame dell'AIA ai fini della verifica dell'adeguamento alle nuove BAT sopra citate, si ritiene necessario che in tale sede vengano svolti gli opportuni approfondimenti e vengano adottati gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la piena conformità alle previsioni della DGR n. 1053/2003;

rilevato che l'aggiornamento del posizionamento rispetto alle BAT di settore vigenti fornito dal gestore presenta alcune variazioni rispetto a quanto ora agli atti (al di là di quanto già sopra riportato riguardo sistema di allontanamento dei liquami e redazione del PUA con MAS), in particolare, per quanto riguarda le *“tecniche per la riduzione delle emissioni da spandimento agronomico di effluenti palabili”*, il gestore dichiara che:

- l'incorporazione degli effluenti palabili tramite aratura entro 12 ore riguarda almeno il 12% del materiale palabile, non il 20% almeno come attualmente riportato in AIA;
- l'incorporazione degli effluenti palabili tramite aratura entro 24 ore viene effettuata non in maniera totale, ma in maniera parziale.

A questo riguardo, si rileva che l'art. 18 comma 2 lettera *b)* del Regolamento n. 1/2016 della Regione Emilia Romagna (REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI) prevede l'obbligo di incorporazione **entro 24 ore dall'applicazione** per *“letami e materiali assimilati”* distribuiti su terreno nudo o con residui colturali, mentre da tale obbligo risultano esclusi gli appezzamenti coltivati con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata. Pertanto, l'obbligo di incorporazione entro 24 ore dall'applicazione non è da intendersi cogente per la totalità degli effluenti palabili distribuiti su terreno agricolo ed è quindi ammissibile che venga rispettato in misura parziale.

Inoltre, l'impegno ad effettuare l'incorporazione entro 12 ore dall'applicazione si configura come miglioramento rispetto al mero rispetto normativo, proposto dall'Azienda in un'ottica di applicazione di MTD; in questo senso la riduzione di tale impegno dal 20% al 12% del totale del materiale palabile risulta accettabile, benché leggermente peggiorativo.

Alla luce di ciò, si ritiene **possibile accogliere le modifiche proposte dal gestore**, confermando comunque che **le operazioni di distribuzione su suolo agricolo devono avvenire sempre nel rispetto del Regolamento n. 1/2016** sopra citato e che pertanto è sempre obbligatoria l'incorporazione entro 24 ore dall'applicazione nel caso in cui la distribuzione avvenga su terreno nudo o con residui colturali; inoltre, in previsione del prossimo avvio del procedimento di riesame dell'AIA per la verifica dell'adeguamento alle nuove BAT, si ritiene necessario che in tale sede vengano svolti approfondimenti riguardo le modalità di gestione degli effluenti palabili e che venga eventualmente prevista l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alle BAT;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

visto l'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (introdotto dal D.Lgs. 46/2014 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE e di modifica del D.Lgs. 152/06), che stabilisce che *“fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle Bat applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una*

valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli”, e ritenendo pertanto opportuno richiedere al gestore di **presentare una proposta di monitoraggio relativo al suolo e alle acque sotterranee**;

ritenendo inoltre opportuno precisare che la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, presentata dalla Ditta in oggetto contestualmente all’invio del report annuale relativo all’anno 2014, dovrà essere aggiornata ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai presidi di tutela di suolo e acque sotterranee;

ritenendo opportuno aggiornare la sezione dispositiva dell’Autorizzazione, al fine di adeguarla alle previsioni di cui al citato art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nonché alla nuova attribuzione di competenze definita dalla Legge Regionale n. 13/2015 sopra citata;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche proposte sopra illustrate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 102 del 10/11/2014 e successiva modifica** a Società Agricola Cavazzuti s.s., avente sede legale in Via Finzi, n. 598 in comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini, sita in Via Ronchi n. 115 in comune di Soliera (Mo), come di seguito indicato:
 - a) la sezione C2.12 “Stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili – Valutazione dell’Azienda” dell’Allegato A all’AIA è **sostituita dalla corrispondente sezione** contenuta nell’allegato al presente provvedimento;
 - b) le sezioni D ed E dell’Allegato A sono **sostituite integralmente dalle corrispondenti sezioni** contenute nell’allegato al presente provvedimento, aggiornate in base a quanto previsto dalla L.R. 13/2015, nonché in base a quanto riportato in premessa;
 - c) il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Soliera **entro il 30/06/2017** ulteriore documentazione che permetta di comprendere le **ragioni tecniche che hanno portato**

ad assimilare alla MTD “*vacuum system*” la tecnica di rimozione degli effluenti presente nelle porcilaie n° 1, 2, 3, 11 e 12 (indicate con la numerazione 1a, 1b, 6a e 16 nelle schede di calcolo delle emissioni in atmosfera mediante software Net-IPPC), alla luce delle ambiguità emerse in sede istruttoria ed illustrate in premessa. Inoltre, nel caso in cui la situazione effettiva risultasse diversa da quella presa in esame nel calcolo delle emissioni in atmosfera, **entro la medesima scadenza del 30/06/2017** il gestore dovrà trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Soliera l’opportuno **aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse** (effettuato tramite il software Net-IPPC).

- **di stabilire** che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 102 del 10/11/2014 e successiva modifica** rilasciate dalla Provincia di Modena;
- **di fare salvo** il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con la Determinazione n. 102 del 10/11/2014 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia del presente atto a Società Agricola Cavazzuti s.s. e al Comune di Soliera tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione delle Terre d’Argine;
- **di informare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso;
- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
- **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Il presente provvedimento comprende n. 1 allegato.

IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO – prima modifica non sostanziale AIA

C – INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO, AMBIENTALE E STRUTTURALE DEL SITO

C2.12 Stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili – Valutazione dell’Azienda

	Descrizione delle tecniche	Applicabile	Applicata	Grado di applicazione	note
		SI / NO	SI / NO	TOTALE / PARZIALE	
1	BUONE PRATICHE AGRICOLE				
1.1	Buone pratiche di allevamento				
1.1.1	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	sì	sì	totale	---
1.1.2	Registrazione dei consumi di acqua.	sì	sì	totale	---
	Registrazione dei consumi di energia	sì	sì	totale	---
	Registrazione dei consumi di mangimi.	sì	sì	totale	---
	Registrazione dei fertilizzanti minerali impiegati	sì	sì	totale	---
	Altro (specificare)	---	no	---	---
1.1.3	Predisposizioni di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste o di incidenti.	sì	sì	totale	---
1.1.4	Messa a punto di programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria.	sì	sì	totale	---
1.1.5	Interventi sulle strutture di servizio perché siano pulite e asciutte.	sì	sì	totale	---
1.1.6	Appropriata pianificazione delle attività di allevamento.	sì	sì	totale	---
1.2	Riduzione dei consumi di acqua				
1.2.1	Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici quando si è alla fine del ciclo e gli animali sono stati rimossi.	sì	sì	totale	---
1.2.2	Esecuzione periodica di controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	sì	sì	totale	---
1.2.3	Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici.	sì	sì	totale	---
1.2.4	Controllo frequente e interventi di riparazione nel caso di perdite	sì	sì	totale	---
1.2.5	Isolare tubazioni poste fuori terra.	sì	sì	parziale	---
1.2.6	Coprire le cisterne di raccolta dell'acqua.	no	---	---	Non esiste questo tipo di raccolta dell'acqua
1.3	Riduzione dei consumi energetici (riscaldamento)				
1.3.1	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	sì	sì	totale	---
1.3.2	Corretta regolazione dei bruciatori e omogenea distribuzione dell'aria calda nei ricoveri.	sì	sì	totale	---
1.3.3	Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici.	sì	sì	totale	---
1.3.4	Ricircolazione dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto.	sì	sì	totale	---
1.3.5	Rafforzamento della coibentazione del pavimento dove la falda freatica è molto alta	no	---	---	Non esiste questo tipo di problema
1.3.6	Controllo accurato della tenuta delle giunture delle tubazioni e dell'assenza di fessure o altre possibili vie di fuga del calore	sì	sì	totale	---
1.3.7	Disposizione verso la parte inferiore delle pareti delle aperture di uscita dell'aria di ventilazione per ridurre l'espulsione di aria calda.	no	---	---	Non esistono problemi di stratificazione dell'aria all'interno dei ricoveri che richiedano questo tipo di espulsione

Descrizione delle tecniche	Applicabile	Applicata	Grado di applicazione	note	
	SI / NO	SI / NO	TOTALE / PARZIALE		
Riduzione dei consumi energetici (energia elettrica)					
1.3.8	Ricorso il più ampio possibile alla ventilazione naturale.	sì	sì	totale	---
1.3.9	Ottimizzazione dello schema progettuale dei ricoveri ventilati artificialmente.	sì	sì	totale	---
1.3.10	Prevenzione dei fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione con frequenti ispezioni e pulizie dei condotti.	sì	sì	totale	---
1.3.11	Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante.	---	no	---	---
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti					
1.4.1	La riduzione al minimo dell'emissione dall'effluente al suolo e alle acque attraverso il bilancio dei nutrienti (PUA completo).	sì	no	---	PUA utilizzando i MAS secondo la normativa
1.4.2	Esame delle caratteristiche dei terreni.	sì	sì	totale	---
1.4.3	Astenersi dal spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve.	sì	sì	totale	---
1.4.4	Spargimento degli effluenti il più possibile nei periodi vicini alla fase di massima crescita colturale e asportazione di nutrienti	sì	sì	totale	---
1.4.5	Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie provocate dalla diffusione di odori.	sì	sì	totale	---
1.4.6	Rispetto di una distanza di almeno 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio.	sì	sì	totale	---
2 TECNICHE NUTRIZIONALI					
2.1	Alimentazione per fasi	sì	sì	totale	---
2.2	Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	sì	sì	totale	---
2.3	Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	---	no	---	Si riduce la nutrizione fosfatica con l'alimentazione per fasi. Non necessario il ricorso alla fitasi
2.4	Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	sì	sì	totale	---
2.5	Integrazione della dieta con altri additivi	---	no	---	---
3 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DAI RICOVERI SUINICOLI					
3.1 Scrofe in attesa calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso					
	(specificare tecnica o tecniche applicate)	sì	sì	parziale	Sistema a vacuum in una parte dei ricoveri
3.2 Scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)					
	(specificare tecnica o tecniche applicate)	no	---	---	---
3.3 Suini in post svezzamento					
	(specificare tecnica o tecniche applicate)	no	---	---	---
5 TECNICHE PER I TRATTAMENTI AZIENDALI DEGLI EFFLUENTI					
5.1	Separazione meccanica del liquame con sistemi chiusi	---	no	---	Le emissioni, molto contenute, nel trattamento con separatore a vite elicoidale non giustificano la chiusura del sistema.
5.2	Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	---	no	---	---
5.3	Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	sì	sì	totale	---
5.4	Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini o avicoli	---	no	---	---
5.5	Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	---	no	---	---
5.6	Evaporazione e disidratazione del liquame suino	---	no	---	---
6 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DAGLI STOCCAGGI					
6.1 Stoccaggi di materiali palabili					
6.1.1	Stoccaggio su piattaforme di cemento, con un sistema di raccolta e un pozzo nero per lo stoccaggio del percolato (allevamenti suini)	sì	sì	totale	---
6.1.2	Stoccaggio in ricoveri coperti, con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione (allevamenti avicoli)	no	---	---	---

	Descrizione delle tecniche	Applicabile	Applicata	Grado di applicazione	note
		SI / NO	SI / NO	TOTALE / PARZIALE	
6.1.3	Accumuli temporanei in campo	---	no	---	---
6.2	Stoccaggio di materiali non palabili in vasche a pareti verticali				
6.2.1	Realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	---	no	---	Esistono solo vasche in terra per cui i quesiti che seguono non sono pertinenti
6.2.2	Realizzazioni di basamento e pareti impermeabilizzati	---	no	---	
6.2.3	Svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione.	---	no	---	
6.2.4	Impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	---	no	---	
6.2.5	Miscelazione del liquame solo in occasione dei prelievi per lo spandimento	---	no	---	
6.2.6	Copertura delle vasche.	---	no	---	
7	TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DALLO SPANDIMENTO AGRONOMICO				
7.1	Riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti non palabili				
7.1.1	Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	si	si	totale	---
7.1.2	Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	---	no	---	---
7.1.3	Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa	---	no	---	---
7.1.4	Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo	---	no	---	---
7.1.5	Spandimento con iniezione profonda nel suolo	---	no	---	---
7.1.6	Presenza di copertura vegetale nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio.	si	si	totale	Esiste solo un reticolo di drenaggio e non corsi d'acqua naturali
7.2	Riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili				
7.2.1	Incorporazione attraverso l'aratura entro 12 ore	si	si	parziale *	---
7.2.1	Incorporazione attraverso l'aratura entro 24 ore	si	si	parziale	---

* l'Azienda si impegna ad interrare entro 12 ore almeno il 12% (valore medio su base annua) degli effluenti palabili.

D – SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE – LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO

D1 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D1.1 Finalità

- La Società Agricola Cavazzuti s.s. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D1.2 Comunicazioni e requisiti di notifica

- Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **entro il 30 aprile di ogni anno** ad Arpae di Modena e Comune di Soliera il report sugli esiti del Piano di Monitoraggio e Controllo a cura dell'Azienda effettuato nell'anno precedente, relativo a:
 - conferma dell'effettuazione degli autocontrolli programmati o alle difficoltà incontrate;
 - autocontrolli che prevedono registrazione;
 - casi di malfunzionamento o anomalie riscontrate ed interventi correttivi adottati, in particolare per le attività con livello di criticità elevato;
 - commento sull'andamento dei controlli ed eventuali proposte integrative/correttive del Piano di Monitoraggio e Controllo;

- e) documentazione attestante il rispetto dei limiti previsti (ad esempio referti analitici);
- f) resoconto dell'attività annuale, con indicazione dei consumi complessivi di materie prime, risorse idriche, energia, ecc;
- g) PUA, relazione e valutazione agronomica annuale a consuntivo delle operazioni di utilizzazione dei fertilizzanti azotati, basata sul registro delle fertilizzazioni.

Per tale relazione deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna (Allegato 1 alla D.G.R. n. 2306/2009).

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Soliera. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, **informa Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente.
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede pertanto al gestore di **trasmettere entro il 11/04/2018 ad Arpae di Modena e Comune di Soliera una proposta di monitoraggio** in tal senso. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che *la validazione della*

pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA).

7. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata nel 2015 in sede di trasmissione del report annuale relativo al 2014) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

D1.3 Comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.
A tal fine, il gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D2.

D1.4 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo

1. Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo di suini, il gestore dovrà rispettare i seguenti parametri:
 - *potenzialità massima: 15.144 capi*, per un peso vivo di **1.178,80 ton**;
 - *potenzialità effettiva (media su base annuale) massima: 12.330 capi*, per un peso vivo di **962,75 ton**;
 - *produzione di effluenti zootecnici, produzione di azoto al campo e titolo dell'azoto al campo:*

EFFLUENTI SUINICOLI PRODOTTI	VOLUMI EFFLUENTI (m ³ /anno)	PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)	TITOLO DELL'AZOTO al campo (kg /m ³)
Liquame suinicolo depurato	37.966	21.122,0	0,55
Frazione solida separata	1.627	3.042,5	1,87
Liquame semi-fluido chiarificato	960	1.172,5	1,22
TOTALE	---	25.336	---

- *volumi disponibili per lo stoccaggio di effluenti zootecnici: 1.056 m³* su platee aziendali (platea scoperta sotto gli impianti di separazione) e **130.217 m³** in lagoni in terra;
 - *terreni disponibili per spandimento effluenti zootecnici: sufficienti per lo spandimento di 25.343 kg/anno di azoto.*
2. I reflui convogliati nei lagoni di stoccaggio dovranno essere immessi mediante tubature che siano sempre sotto il livello dei liquami presenti.
 3. In occasione di spandimento di effluenti palabili con interrimento entro 12 ore, tale operazione deve essere espressamente annotata sul Registro degli spandimenti.

D1.5 Emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera autorizzate e dei limiti da rispettare è riportato nella tabella seguente.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le

precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – reparto macinazione	PUNTO DI EMISSIONE E2 – reparto mangime medicato	PUNTO DI EMISSIONE E3 – miscelatore e tramoggia coclea
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI 10169	828	900	1.512
Altezza minima (m)	---	4	5,5	10
Durata (h/g)	---	8	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1	20	20	20
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto (cartucce)	Filtro a tessuto (maniche)	Filtro a tessuto (maniche)
Frequenza autocontrolli	---	annuale (portata, polveri)	annuale (portata, polveri)	annuale (portata, polveri)

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

I. Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50

mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

II. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Relativamente ai punti di emissione in atmosfera **E1, E2 ed E3**, si ritiene che sia **idoneo l'utilizzo di un carro-ponte o di una gru con cestello e protetto e piattaforma** per garantire l'accesso ai punti di prelievo, **fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

III. Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'installazione nelle condizioni di esercizio più gravose e si

intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con Arpae.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

IV. Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Soliera. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Soliera **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose.**
5. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, conservate presso lo stabilimento, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

8. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

9. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
 - il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

10. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici –

Emissioni in atmosfera” di cui all’Allegato 3 alla D.G.R. 2306/2009 e sul Modulo n° 3 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l’archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 3 devono essere inviati annualmente all’Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l’invio del report previsto al paragrafo D3.

11. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l’Azienda a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
12. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- 30 giorni. In alternativa, il gestore potrà riferirsi al precedente autocontrollo, accorpando ove necessario i controlli sulle nuove emissioni.
13. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

D1.6 Emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell’installazione deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche.
2. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Modena.
3. I pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni.
4. È **consentito lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche** (previo trattamento con disoleatore e fosse Imhoff) e di **acque meteoriche da pluviali e piazzali**, nel rispetto di quanto previsto dalla **DGR n. 1053/2003**.
5. Non è consentito lo scarico in acque superficiali, né lo spandimento su suolo agricolo dei fanghi e delle melme residuati dal trattamento delle acque reflue.
6. Il gestore è tenuto ad effettuare con **frequenza almeno annuale** (o maggiore, se necessario) lo **spurgo dei sistemi di trattamento delle acque reflue**, conferendo come rifiuto i fanghi e le melme risultanti. In relazione a tali operazioni, la Ditta deve provvedere alla tenuta di un **apposito registro** su cui annotare:
 - la data di effettuazione dello spurgo dei sistemi di trattamento,
 - i quantitativi di fanghi/melme asportati,
 - la Ditta esecutrice dell’intervento,
 - l’impianto di destinazione finale,
 - l’eventuale giustificazione per il mancato spurgo.

Unitamente al registro, il gestore deve conservare anche la documentazione giustificativa eventualmente rilasciata dalla Ditta esecutrice (bolla, formulario rifiuti, fattura, dichiarazione, ecc), a disposizione degli organi di controllo nel caso in cui ne venga fatta richiesta.

Sul medesimo registro dovranno essere effettuate apposite annotazioni anche per giustificare l’eventuale esecuzione delle operazioni di spurgo con frequenza diversa rispetto a quella sopra indicata.

7. Il gestore è tenuto ad effettuare *periodiche operazioni di manutenzione del corpo idrico recettore*, provvedendo alla sua pulizia, con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della sua normale funzionalità idraulica, per garantire il corretto deflusso delle acque.
8. In caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue domestiche avviate allo scarico (aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti) o di modifiche del sistema di trattamento, il gestore è tenuto ad applicare la procedura di cui al precedente punto D1.2.2.
9. La presente AIA non autorizza nessun tipo di scarico di acque reflue provenienti dalle attività produttive (quindi è **vietato qualsiasi scarico di acque reflue industriali non previamente autorizzato**).
10. Il prelievo di acqua dai pozzi deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica (competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae).

D1.7 Sospensione dell'attività e gestione del fine vita dell'installazione

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax ad Arpae di Modena e Comune di Soliera. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. Arpae provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
2. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Soliera la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.
3. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In particolare, dovranno essere applicate almeno le seguenti azioni:
 - svuotamento dei capannoni di allevamento con successiva pulizia, disinfezione e loro chiusura;
 - svuotamento e bonifica delle lagune in terra e dei pozzi neri per lo stoccaggio dei liquami, impedendo il successivo accumulo di acque meteoriche;
 - svuotamento e bonifica dell'impianto fognario, comprese le vasche a servizio dell'impianto stesso e della condotta a servizio della rete fissa di ferrirrigazione, impedendo il successivo accumulo di acque meteoriche in tali impianti, qualora non utilizzate per l'irrigazione;
 - svuotamento delle platee di stoccaggio dei materiali palabili, con accurata pulizia finale;
 - vendita o smaltimento di eventuali scorte di mangime finito e(o) materie prime per mangime ancora presenti;
 - chiusura delle diverse utenze;
 - corretta gestione di tutti i rifiuti presenti in azienda e smaltimento delle carcasse animali.

4. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di Arpae di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.
5. Il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
6. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

D2 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

1. Il gestore deve **attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione**, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione.
3. Eventuali rotture ai sistemi di misura devono essere tempestivamente comunicate ad Arpae di Modena e occorre procedere alla loro riparazione nel minor tempo possibile.

D2.1 Attività di Monitoraggio e Controllo a cura dell'Azienda

D2.1.1 Fase di stabulazione

Azione di verifica	Periodicità	Registrazione (SI / NO / S.A. Solo Anomalie)	Note
Decessi	quotidiana	SI	Secondo le norme veterinarie
Registrazione mangimi medicati in ingresso	quotidiana	SI	Nell'apposito registro obbligatorio per norme veterinarie. Ad ogni ingresso di mangimi medicati in azienda
Efficienza delle tecniche di stabulazione	quotidiana	S.A.	Registrazione solo anomalie su registro cartaceo e/o elettronico
Efficienza delle tecniche di rimozione delle deiezioni	quotidiana	S.A.	Registrazione solo anomalie su registro cartaceo e/o elettronico
Condizioni di funzionamento dei distributori idrici	quotidiana	S.A.	Registrazione solo anomalie su registro cartaceo e/o elettronico
Condizioni strutturali dei locali	annuale	S.A.	Registrazione solo anomalie su registro cartaceo e/o elettronico
Rispondenza del tenore proteico dei mangimi al protocollo nutrizionale	trimestrale	SI	Analisi trimestrale sul valore della proteina sul mangime tal quale
Analisi acqua attingimento acque superficiali in corrispondenza del pozzo n° 3	annuale	SI	Registro apposito elettronico Valori da ricercare : pH; NH₄, NO₃, NO₂, Ptot

D2.1.2 Fase di trattamento delle deiezioni

Azione di verifica	Periodicità	Registrazione (SI / NO / S.A. Solo Anomalie)	Note
Verifica visiva delle condizioni di efficienza e di continuità d'esercizio degli impianti di trattamento liquami (vibrovasi rotativi ed impianto di depurazione a fanghi attivi)	quotidiana	S.A.	Registrazione solo anomalie, su registro cartaceo e/o elettronico

D2.1.3 Fase di stoccaggio delle deiezioni

Azione di verifica	Periodicità	Registrazione (SI / NO / S.A. Solo Anomalie)	Note
Condizioni di funzionamento degli impianti (visivo)	quotidiano	S.A.	Registrazione solo anomalie su registro apposito cartaceo e/o elettronico
Condizioni di tenuta idraulica delle strutture di stoccaggio	trimestrale	S.A.	Registrazione solo anomalie su registro apposito cartaceo e/o elettronico
Perizia di collaudo degli impianti complessiva	decennale	SI	Apposita relazione di collaudo
Efficienza e condizioni di tenuta della rete di fognatura liquami (visiva)	trimestrale	S.A.	Registrazione solo anomalie su registro apposito cartaceo e/o elettronico
Pulizia dei piazzali	quotidiano	NO	---

D2.1.4 Fase di trasporto delle deiezioni e degli animali

Azione di verifica	Periodicità	Registrazione (SI / NO / S.A. Solo Anomalie)	Note
Condizioni operative dei mezzi	quotidiano ad ogni viaggio	S.A.	Registrazione solo anomalie su registro apposito cartaceo e/o elettronico

D2.1.5 Fase di utilizzo agronomico delle deiezioni

Azione di verifica	Periodicità	Registrazione (SI / NO / S.A. Solo Anomalie)	Note
Utilizzazione agronomica di fertilizzanti azotati (anche minerali)	ad ogni operazione di utilizzo di fertilizzanti azotati sul suolo agricolo	SI	Ogni operazione di utilizzo sul suolo agricolo di fertilizzanti azotati in genere e in particolare l'uso dei reflui zootecnici (palabili e non palabili) deve essere indicato sul registro delle fertilizzazioni, come previsto dal Regolamento Regionale 1/2016, <u>entro 7 giorni</u>
Quantitativi distribuiti al campo	quotidiana in fase di spandimento	SI	Sull'apposito registro dovrà essere indicata la tecnica di distribuzione. Nel caso di refluo non palabile dovrà essere specificatamente indicata se l'operazione di spandimento è svolta a largo raggio o con una distribuzione superficiale a bande rasoterra. Nel caso di interrimento entro 12 ore, l'utilizzo di tale tecnica deve essere indicato sul Registro.
Condizioni agronomiche delle coltivazioni	stagionale	S.A.	Segnalare nella relazione annuale del PUA
Sviluppo vegetazione nitrofila	stagionale	S.A.	Segnalare nella relazione annuale del PUA
Valutazione agronomica annuale a consuntivo delle operazioni di utilizzazione dei fertilizzanti azotati basata sul registro delle fertilizzazioni.	annuale	NO	Relazione annuale di un tecnico competente in materie agronomiche che certifichi il raggiungimento a consuntivo (in base ai dati di registro) degli obiettivi previsti dalla norma regionale vigente in merito all'utilizzo dei fertilizzanti azotati di seguito sommariamente descritti: 1) il rispetto dei fabbisogni di azoto per ogni coltura; 2) il rispetto dei limiti massimi di azoto da effluente zootecnico apportabili nelle zone vulnerabili (170 kg/ha anno) e nelle zone non vulnerabili (340 kg/ha anno) come media aziendale ad anno solare sui terreni ricadenti nelle due zone.

D2.1.6 Gestione di rifiuti e sostanze pericolose

Azione di verifica	Periodicità	Registrazione (SI / NO / S.A. Solo Anomalie)	Note
Modalità di gestione dei rifiuti	settimanale	come previsto dalla norma di settore	Secondo le disposizioni previste dal D.Lgs n° 152/2006 e successive modifiche
Verifica corretta gestione sostanze pericolose	mensile	S.A.	Verifica deposito gasolio. Corretto deposito eventuali detergenti classificati pericolosi. Aggiornamento e conservazione schede di sicurezza

D2.1.7 Mangimificio

Azione di verifica	Periodicità	Registrazione (SI / NO / S.A. Solo Anomalie)	Note
Pulizia aree interne ed esterne del mangimificio	settimanale	NO	---
Analisi delle emissioni convogliate Punti Emissioni E1, E2, E3	annuale	SI	Apposito registro elettronico. Per i valori analitici da ricercare fare riferimento alla Tabella di cui al precedente punto D1.5.1
Controllo visivo del Δp di pressione filtri di depurazione, attraverso lettura dello strumento	giornaliera	S.A.	---

D2.1.8 Utilizzo risorse

Azione di verifica	Periodicità	Registrazione (SI / NO / S.A. Solo Anomalie)	Note
Consumi idrici	annuale	SI	Relazione Annuale
Consumi elettrici	annuale	SI	Relazione Annuale
Consumi gasolio, gas metano e GPL	annuale	SI	Relazione Annuale

D2.2 Controlli programmati a cura di Arpae

D2.2.1 Verifiche ispettive

Azione di verifica	Fase produttiva	Oggetto della verifica	Frequenza	Note
Sopralluogo	Tutte	Rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni	Triennale	---
Sopralluogo	Stabulazione	Verifica delle tecniche di stabulazione e rimozione delle deiezioni	Triennale	---
		Condizioni di funzionamento dei distributori idrici		---
		Condizioni dei sistemi di distribuzione e somministrazione dei mangimi.		---
		Efficienza dei contatori idrici e registrazione		---
		Efficienza dei contatori elettrici e registrazione		---
	Trattamento	Condizioni di funzionamento del separatore e del depuratore		---
	Stoccaggio	Condizioni di funzionamento degli impianti (visivo)		---
		Condizioni di tenuta idraulica dei contenitori (visiva)		---
		Modalità di distribuzione		---
		Spandimenti effettivi (registrati) e rispetto del piano di utilizzazione agronomica		Verifica a campione degli spandimenti effettivi e controllo del registro con verifica delle previsioni del PUA
		Condizioni agronomiche delle coltivazioni		Nei terreni di proprietà vicini all'allevamento in particolare quelli serviti dall'impianto di fertirrigazione fisso.
	Sviluppo vegetazione nitrofila			
Emissioni in atmosfera mangimificio	Verifica degli autocontrolli		---	

D2.2.2 Verifiche amministrative

Azione di verifica	Oggetto della verifica	Note
Sopralluogo	Regolarità degli autocontrolli.	
Controllo d'ufficio	Regolarità delle comunicazioni	

D2.3 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore in ogni caso è obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E – RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE
--

Al fine di ottimizzare la gestione dell'installazione, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. La Ditta provvederà ad inserire la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sul Portale Spandimento della Regione Emilia Romagna, ai sensi della Legge Regionale 4/2007, **entro il 31/12/2014**. Le eventuali successive modifiche ai terreni (inseriti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento tramite il Portale Spandimento regionale) dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae di Modena con le procedure previste dalla Legge Regionale 4/2007 (Comunicazione di modifica). Le modifiche introdotte saranno valide dalla data di presentazione della Comunicazione di modifica. Le Comunicazioni di modifica dei terreni dovranno essere conservate assieme all'AIA e mostrate in occasione di controlli.
2. La Ditta è tenuta alla redazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) **entro il 31 marzo** di ogni anno; al Piano potranno essere apportate modifiche **fino al 31 agosto**.
Il PUA deve garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) gli apporti di azoto non devono essere superiori ai fabbisogni delle colture. Sono ammessi scarti fino a 30 kg/ha per singole colture, ma il bilancio complessivo a scala aziendale deve essere in pareggio. Gli apporti di fertilizzanti azotati da conteggiare nel bilancio sono tutti quelli effettuati a partire dal post-raccolta della coltura in precessione;
 - b) l'apporto di azoto coi fertilizzanti organici non può superare i **170 kg/ha/anno** come media aziendale nelle zone vulnerabili e i **340 kg/ha/anno** come media aziendale nelle zone non vulnerabili. Per il calcolo di tale media viene preso a riferimento l'anno solare.Per la redazione del PUA, la Ditta potrà scegliere se impostare un piano attenendosi ai limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), oppure applicando la formula completa prevista per il bilancio dell'azoto.
Le modalità di redazione del PUA dovranno rispettare le indicazioni e i valori indicati all'allegato II del Regolamento Regionale n. 1/2011 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
3. Le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti dovranno rispettare la norma regionale in vigore al momento del loro utilizzo (Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1/2016). La Ditta dovrà attenersi ad eventuali modifiche della norma regionale apportando, qualora sia necessario, le dovute variazioni alla comunicazione per l'utilizzo degli effluenti zootecnici (es.: modifiche ai terreni spandibili, cessione di reflui zootecnici ad Aziende senza allevamento) o al presente atto.
4. Si invita il gestore ad osservare i seguenti coefficienti di efficienza relativi all'uso degli effluenti zootecnici su suolo agricolo:
 - 60% per il refluo non palabile,
 - 40% per il materiale palabile e/o proveniente dalla separazione.
5. Il gestore è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
6. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D1.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione.

7. Per i consumi di energia e materie prime, nella relazione annuale sugli esiti del monitoraggio, come previsto al punto **D1.2.1**, la Ditta dovrà sempre confrontare i valori riportati nel report annuale con quelli relativi ai report degli anni precedenti, fornendo spiegazioni in merito a variazioni significative dei consumi.
8. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D1.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.
9. L'installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.
10. Nelle eventuali modifiche dell'installazione, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - prevenire la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera.
11. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'installazione.
12. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva.
13. Si raccomanda di mantenere in buono stato di efficienza i contatori volumetrici a servizio dei pozzi.
14. La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività IPPC e dalle attività ad essa connesse deve essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
15. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento.
16. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
17. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata ad Arpae di Modena entro i successivi 30 giorni.
18. Il gestore è tenuto a procedere alla verifica dello stato di conservazione di eventuali coperture in cemento amianto dei fabbricati secondo i criteri tecnici esposti nelle Linee guida della Regione Emilia Romagna in materia, mantenendo a disposizione la relativa documentazione.
19. Le operazioni di stoccaggio, trasporto, smaltimento delle carcasse animali, del sangue e degli scarti di macellazione sono assoggettate alle disposizioni normative specifiche dettate dal Regolamento CE 1069/2009 (norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).

Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.